

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 28 Data 06/03/2012	Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CHIEDERE SOSPENSIONE DEL TRASFERIME DISPONIBILITA' LIQUIDE DEPOS	NTO DELLE
Classifica IV.14	TESORERIA COMUNALE STANTE INCOSTITUZIONALITA' DELL'AF N.1/2012	LA MANIFESTA

L'anno Duemiladodici il giorno sei del mese di Marzo alle ore 18:00 in San Benedetto del Tronto, nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

	Nome	Carica	Presente	Assente
1)	GASPARI GIOVANNI	Sindaco	S	
2)	FANINI ELDO	Vice Sindaco	S	
3)	CANDUCCI PAOLO	Assessore	S	
4)	CURZI MARCO	Assessore	S	
5)	SESTRI LEO	Assessore	S	
6)	SORGE MARGHERITA	Assessore	S	
7)	SPADONI LUCA	Assessore	S	
8)	URBINATI FABIO	Assessore		S
9)				·

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A CHIEDERE IN VIA CAUTELARE LA SOSPENSIONE

DEL TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE STANTE LA MANIFESTA

INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 35 C. 9 E 10 DEL D.L. N.1/2012

PREMESSO:

- Che con D.L. 24/01/2012 il legislatore all'art. 35 commi 9 e 10 ha disposto che i tesorieri o cassieri degli enti e organismi pubblici di cui al comma 8 provvedano a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provvedendo al versamento della quota restante il 6 aprile 2012;
- Che tale trasferimento viola palesemente l'art. 5 della Costituzione che riconosce e promuove l'autonomia ed il decentramento amministrativo degli Enti Locali;
- Che in particolare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, vengono violati i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in quanto tutte le funzioni spettano ai Comuni, ad eccezione di quelle per le quali occorre assicurare un esercizio unitario, che tuttavia non è il caso oggi considerato;
- Che peraltro l'art. 119 della Costituzione riconosce ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane ed alle Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa con ciò riconoscendo espressamente la volontà di attribuire una reale autonomia agli Enti Locali nella fissazione dell'entità delle risorse finanziarie e nel procedure applicative di riscossione;
- Che l'obbligo di riversamento delle risorse sulle contabilità speciali appare, altresì, lesivo dell'autonomia potestativa ed organizzativa del Comune, in quanto la Tesoreria Comunale è stata scelta dopo aver espletato un pubblica gara con la conseguente sottoscrizione di un contratto tra le parti; rapporto contrattuale che oggi, a causa dell'obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide alla tesoreria statale, potrebbe vedere un parziale inadempimento da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Che è, quindi, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale proporre azione giudiziaria al fine di ottenere la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide anche per i manifesti vizi di incostituzionalità del provvedimento legislativo su citato;

RITENUTO che la norma in questione sia profondamente ingiusta e scorretta ma soprattutto illegittima sotto il profilo della costituzionalità in quanto lesiva del principio di autonomia finanziaria agli Enti Locali dalla Costituzione;

RITENUTO inoltre opportuno autorizzare il Sindaco a diffidare il Tesoriere dell'Ente a NON procedere ad alcun versamento in favore della Tesoreria Statale, nelle more degli esiti delle azioni giudiziarie che saranno intraprese e comunque nelle more delle conversione in Legge del D.L. n. 1/2012;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO IL PARERE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1. di autorizzare il Sindaco a proporre azione giudiziaria avanti la competente autorità al fine di ottenere l'accertamento della non sussistenza dell'obbligo di trasferimento alla Tesoreria dello Stato, stante la manifesta incostituzionalità dell'art. 35 c. 9 e 10 del D.L. 24/01/2012 n. 1, nonché di chiedere in via cautelare la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la tesoreria comunale;
- 2. di autorizzare altresì il Sindaco a diffidare il Tesoriere dell'Ente, a NON procedere ad alcun versamento in favore della Tesoreria Statale, nelle more degli esiti delle azioni giudiziarie che saranno intraprese;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato "UNANIME", il presente atto è dichiarato **immediatamente eseguibile**.

F.to IL SINDACO GASPARI GIOVANNI

F.to IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in de Registro di Pubblicazione. La presente deliberazione è rimasta affissa all'albo pretorio giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/20	o dal 08/03/2012 al 22/03/2012 per 15
	Il Direttore del Servizio Segreteria Generale
CERTIFICATO DI ESEC	UTIVITA'
□ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.	ai sensi e per gli effetti dell'art.134
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di giorni consecutivi il 18/03/2012 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.2	
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per con deliberazione n. del su invito del Difensore Civid ex art. 127 comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.	
	Il Direttore del Servizio Segreteria Generale
La presente copia, di n fogli, è conforme all'originale depo	ositato agli atti in questo Ufficio.
lì	Il Direttore del Servizio Segreteria Generale